

COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus

Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959

Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323

sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

Allegato alla Determinazione
Del Responsabile del Servizio n.58 del 16/05.2014

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014

ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

In esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n°13/1 del 8.4.2014 e della delibera della Giunta Comunale n°41 del 09/05/2014

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed **entro e non oltre la data del 27 giugno 2014** i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere contributi dalla normativa dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2013.

POSSONO ACCEDERE AI CONTRIBUTI INTEGRATIVI COLORO CHE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SONO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

REQUISITI DEI BENEFICIARI

I destinatari dei contributi DEVONO ESSERE:

- ✓ cittadini italiani e residenti nel Comune di Fordongianus; la residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- ✓ titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà privata site nel Comune di Fordongianus e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- ✓ titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di Fordongianus e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
- ✓ per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione(Decreto Legge 25.06.2008 – n.112 – Capo IV art.11, convertito con legge 6 agosto 2008,n.133) .

Il contratto deve:

- Risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;

- ✓ Sussistere alla data di presentazione della domanda;
- ✓ Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto; in caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni;
- ✓ SONO ESCLUSI i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

non sono ammessi:

- ✓ i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; ai sensi dell'art.2della L-R.n.13/1989 sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- ✓ i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI :

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- ✓ **FASCIA A** (reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di **due pensioni minime INPS** per l'anno 2014 per complessivi **(€13.035,88)** rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrispondente è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a **€3.098,74**;
- ✓ **FASCIA B** reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente(+19%, +43%,+67% +75) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, **pari ad €13.578,00** con estensione dei principi di tutela delle maggiori condizioni di reddito rispetto al limite di assegnazione predetto contenuti nella legislazione della regione per la determinazione, del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: Tali principi contenuti nell'art.3 della L.R.n.7/2000 prevedono il mantenimento dell'alloggio pubblico da parte dell'assegnatario in possesso di un reddito superiore al limite di assegnazione nelle misure percentuali sopra indicate, che vengono però riconosciute tenendo conto della composizione del nucleo familiare interessato (+19%, per un nucleo familiare con 1 o 2 persone, +43% con 3 persone,+67% con 4 persone e +75% con 5 o più persone)

Numero componenti nucleo familiare	Limite reddito
1 o 2 persone	€16.157,82 (+ 19%)
3 persone	€19.416,54 (+ 43%)
4 persone	€ 22.675,26 (+ 67%)
5 o + persone	€ 23.761,50 (+ 75%)

L'ammontare del contributo non può essere superiore a€2.320,00.

DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA:

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata ai sensi della normativa vigente (o certificazione fiscale detenuta se esonerati dalla presentazione) da ciascuna delle persone che

compongono il nucleo familiare;(se si tratta di reddito rilevato dal **CUD 2014** si prende in considerazione quello riportato nella **parte B al rigo 1**, negli altri casi quello espressamente indicato quale **reddito imponibile**”.

Il nucleo familiare che si considera è quello del richiedente come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando. (ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito che sia o meno a carico o che sia maggiorenne o minorenn)

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico; come definito dalle norme fiscali in vigore.

Le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura; ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenn.

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Il beneficio previsto consiste nell'ottenimento di un contributo integrativo per l'anno 2013 che concorre a ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino ad un massimo:

- **del 14% per i nuclei familiari con redditi inferiori o pari a (€13.035,88),**
- **del 24% con redditi da Euro 16.157,82** incrementato in base alla composizione del nucleo familiare.

Pertanto l'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo effettivo, risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato “*sopportabile*” in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, vale a dire:

Per esempio:

- reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = €10.000
- *Canone annuo effettivo* = Euro 3.600,00;
- canone sopportabile = 10.000 X 14% = 1.400,00;

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile .

Euro 3.600,00 – Euro 1.400,00 = Euro 2.200,00;

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base delle domande presentate, il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità e provvede all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni contenute nel presente bando.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e pertanto escluse.

In ogni caso per i soggetti che dichiarano “reddito zero” o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Sulla base delle domande presentate, il comune formerà una graduatoria per la quale al punteggio più alto verrà attribuito in relazione alla maggiore incidenza del canone di locazione rispetto al reddito posseduto.

Il punteggio deriverà pertanto dalla formula:

INCIDENZA= CANONE ANNUO: REDDITO x 100.

Pertanto quanto più alto sarà il reddito (o più basso il canone di locazione), tanto più sarà decrescente il punteggio e viceversa.

- *Priorità*

In ogni caso trova applicazione la legge 97/2000, secondo la quale spetta la priorità assoluta in graduatoria ai richiedenti che si trovino nella condizione di abitare in casa d'affitto dopo un provvedimento di rilascio dell'immobile, fermo restando il possesso di tutti i requisiti essenziali per concorrere alla richiesta.

Per gli altri concorrenti, a parità di punteggio ottenuto, avrà priorità nella posizione in graduatoria il richiedente con il reddito del nucleo familiare più basso.

- *Pubblicazione della graduatoria*

Entro il termine di 10gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati. Il Comune, entro 10 dal termine di presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva, è approvata con Determinazione del Responsabile del servizio è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

- *Determinazione della misura del contributo*

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Qualora, in seguito alla formazione della graduatoria e all'assegnazione dei contributi, vi siano ulteriori disponibilità finanziarie a valere sul fondo assegnato, le stesse verranno utilizzate per incrementare, fino al limite massimo del 25%, i contributi erogati per i nuclei familiari nei quali sono presenti:

- persone con oltre 65 anni di età;
- disabili con invalidità superiore al 67% o componenti portatori di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;
- quattro o più persone o nuclei familiari composti da un solo genitore e figli minori .

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre la **data del 27.06.2014** sui moduli disponibili presso gli uffici comunali tutti giorni dalle ore 11 alle 13 lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 o sul sito Internet del Comune www.comune.fordongianus.or.it

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate o spedite, esclusivamente, al Protocollo dell'ente nei giorni di ricevimento al pubblico.

Se spedite tramite raccomandata A.R., farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

- *Documentazione da allegare*

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per quelle condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità, da parte della Commissione di prima istanza della A.S.L. di Competenza, il cui certificato deve essere allegato alla domanda.

Il contratto di locazione dell'immobile deve essere allegato in copia.

- Deve essere allegata, altresì, ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo
- copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- per gli immigrati extraeuropei : certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione anno.

Altri documenti che l'interessato ritenga di dover presentare ai fini della formazione della graduatoria.

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Fordongianus, lì 16/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Angelo Mura

